

la legge 56/2014 e le modifiche del Titolo 5° della Costituzione

Corso sulla Città metropolitana

docente: arch. Andrea Pasetti

Legge 08/06/1990, n. 142 – articolo 17 - 21

D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 – articoli 22 e 23

testo unico enti locali - istituisce aree e città metropolitane

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 – prima riforma Titolo V
comprende le Città metropolitane tra gli Enti della Repubblica

Decreto legge 06/12/2011 n. 201, convertito con L. 214/2011
art. 23 – entro il 30/04/2012 le funzioni delle Province sono trasferite

Decreto legge 06/07/2012 n. 95 – articolo 18, convertito con L.
135/2012 - spending review - riordina le Province e istituisce le Città
metropolitane dal 01/01/14

Sentenza Corte Costituzionale 19/07/2013 n. 220
abroga le disposizioni delle leggi 214/2011 e 135/2012

Legge 07/04/2014 – articolo 1, comma 12
legge «Del Rio» – istituisce le città metropolitane dal 08/04/14

legge 56/2014, art. 1 c. 1 e 2

- La presente legge detta disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
- Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee.

legge 56/2014, art. 1 c. 5, 6 e 47

- In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla presente legge, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e ferma restando la competenza regionale ai sensi del predetto articolo 117.
- Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima, ...
- Spettano alla città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna città metropolitana succede.

Provincia



Città metropolitana



Densità delle singole
sezioni censuarie
(abitanti per kmq)

esibizione ISTAT 2007 aggiornata con dati
anagrafe 31 dicembre 2010

indicatore	valore	unità di misura
Superficie	1.838,70	kmq
Popolazione totale	882.718	n
Densità demografica	480,1	ab/kmq
Superficie agricola	149,34	kmq
Superficie urbana	230,33	kmq
Lunghezza strade interne	2.251	km
Lunghezza strade esterne	5.020	km

da 10 a 100
da 0 a 10




Provincia




Città metropolitana

Densità abitativa (abitanti/kmq)



Distribuzione Comuni montani



legge 56/2014, art. 1 c. 7 e 8

- Sono organi della città metropolitana:
 - a) il sindaco metropolitano;
 - b) il consiglio metropolitano;
 - c) la conferenza metropolitana.
- Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.
- Il consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.

legge 56/2014, art. 1 c. 10 e 11

- ...lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché l'articolazione delle loro competenze ...
- Oltre alle materie di cui al comma 10, lo statuto:
 - a) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;
 - b) disciplina i rapporti tra i comuni e le loro unioni facenti parte della città metropolitana e la città metropolitana in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, eventualmente differenziate per aree territoriali.


legge 56/2014, art. 1 c. 10 e 11

...Mediante convenzione che regola le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i comuni e le loro unioni possono avvalersi di strutture della città metropolitana, e viceversa, per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni e le loro unioni possono delegare il predetto esercizio a strutture della città metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

c) può prevedere, anche su proposta della regione e comunque d'intesa con la medesima, la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali, con organismi di coordinamento collegati agli organi della città metropolitana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La mancata intesa può essere superata con decisione della conferenza metropolitana a maggioranza dei due terzi dei componenti;

d) regola le modalità in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.


Modello organizzativo flessibile e a rete



Una nuova generazione di piani urbanistici e territoriali



Piani delle
Unioni dei
Comuni



Basi
normative
omogenee



Manutenzione
coordinata dei
PUC



legge 56/2014, art. 1 c. 44

A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno,

alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del presente articolo,

nonché, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali:

legge 56/2014, art. 1 c. 44

- a) ... piano strategico triennale del territorio metropolitano, ... atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni ..., anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;
- b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;
- c) ... sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. ...;
- d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;
- e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);
- f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

- Restano comunque ferme le funzioni spettanti allo Stato e alle regioni nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione.
- Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.
- Spettano alla città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia. ...

Riforma del titolo V Costituzione

◉ Articolo 117

... Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie e funzioni:

... p) ordinamento ... delle Città metropolitane

... s) ambiente, ecosistema, beni culturali e paesaggistici ...

... u) norme generali sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile

... z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione, ... porti e aeroporti civili di interesse nazionale e internazionale.

Riforma del titolo V Costituzione

○ Articolo 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Città metropolitane, Regioni e Stato. I Comuni e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale e regionale, secondo le rispettive competenze.

Stato, Regioni, Città metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.